



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 33 del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 29 luglio 2020 del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

		Pr	As			Pr.	As
NICCOLI MARZIA	Consigliere	P		GALLIGANI SANDRO	Consigliere	P	
DAMIANI MASSIMO	Consigliere	P		INNOCENTI ALESSIO	Consigliere	P	
BERTOCCI LAURA	Consigliere	P		VANNINI MATTEO	Consigliere	P	
BRIZZI MATTEO	Consigliere	P		MALTAGLIATI ELENA	Consigliere		A
LOPARCO	Consigliere	P		MAZZACCHERI	Consigliere		A
VALENTINA				SIMONE			
BALDASSERONI	Presidente	P		MARTINI	Consigliere	P	
SARA				ALESSANDRO			
BICCHI MASSIMO	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 13 Presenti n° **11**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica. Presiede Sara Baldasseroni nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:

BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, MARTINI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle aliquote IMU anno 2020

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
-

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,2 per mille;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 3) Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta di 1[^] e 2[^] grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale: aliquota pari al 5,7 per mille;
- 4) Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A/10: aliquota pari al 8,3 per mille;
- 5) Abitazioni non locate, vuote, sfitte, a disposizione: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) Unità immobiliari di categoria "A" non abitazione principale ed escluso le altre fattispecie indicate ai punti 3) - 4) e 5): aliquota pari al 9,00 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,3 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al 4,60 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,3 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti

CON VOTI 9 favorevoli e 2 astenuti (Vannini, Martini) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,2 per mille;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 3) Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta di 1[^] e 2[^] grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale: aliquota pari al 5,7 per mille;
- 4) Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A/10: aliquota pari al 8,3 per mille;
- 5) Abitazioni non locate, vuote, sfitte, a disposizione: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) Unità immobiliari di categoria "A" non abitazione principale ed escluso le altre fattispecie indicate ai punti 3) - 4) e 5): aliquota pari al 9,00 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,3 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al 4,60 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,3 per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (termine così modificato dal D.L. 34/2020), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CON VOTI 9 favorevoli e 2 astenuti (Vannini, Martini) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Sara Baldasseroni

Il Segretario Comunale
Giuseppe Aronica

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto;
il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile su sito web istituzionale
(albo on-line) di questo Comune per il periodo della pubblicazione.*

